

Politiche fiscali

COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI

Modalità applicative

I crediti fiscali acquisiti dalle imprese esecutrici di interventi di recupero e riqualificazione energetica ed antisismica degli immobili, a seguito dello sconto in fattura praticato ai propri clienti/committenti, possono essere oggetto, non solo di cessione a terzi, ma anche di compensazione con imposte e contributi dalle stesse dovuti, mediante Modello F24.

In particolare, il **credito d'imposta** derivante dai bonus fiscali è **utilizzato in compensazione**:

- in un numero di **quote annuali pari a quelle previste per la detrazione che dà origine al credito d'imposta** (ad es. 4 quote in caso di *Superbonus*, per spese sostenute dal 2022, 10 quote per il *Bonus ristrutturazioni*, per l'*Ecobonus ordinario* ed il *Bonus facciate*, 5 quote per il *Sismabonus*, ivi compreso il *Sismabonus acquisti*);
- a partire **dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate**¹.

Quindi, in caso di spese sostenute nel:

- 2021, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio 2022;
- 2022, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, mediante la **compensazione**², il credito d'imposta viene utilizzato, tramite il Modello F24, per il pagamento **di imposte e contributi dovuti dalle medesime imprese**, quali:

- imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;
- IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- IRAP e alle addizionali regionali dell'IRPEF;
- IMU e Tassa sui rifiuti;
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- interessi previsti in caso di pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS.

¹ Cfr. il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847.

² Art.17, D.Lgs.241/1997.

Con riferimento ai crediti d'imposta derivanti dai bonus fiscali in edilizia, a differenza della disciplina generale in tema di compensazione di crediti fiscali:

- l'eventuale **quota annuale del credito d'imposta eccedente** le imposte/contributi dovuti nell'anno **non può essere riportata in avanti**, per cui non può essere utilizzata in compensazione nei periodi d'imposta successivi, né chiesta a rimborso;
- **non si applicano i vincoli posti**, in via generale, **all'utilizzo in compensazione, dei crediti fiscali e previdenziali**³. Quindi **non operano**: il limite di 2 milioni euro di crediti compensabili in ciascun anno⁴; il divieto di compensazione in presenza di un accertamento definitivo relativo alle imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro⁵; il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi⁶.

30 maggio 2022

³ Art.121, co.3, D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020.

⁴ Art.34, co.1, legge 388/2000 e art.1, co.72, della legge 234/2021, che ha aumentato, in forma strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da 700.000 euro a 2 milioni di euro il limite annuale di crediti d'imposta compensabili.

⁵ Art.31, co.1, D.L. 78/2010 (convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010).

⁶ Art.1, co.53, della legge 244/2007.